

Denominazione

Art. 1 - Tra le Case di cura private esistenti nel territorio della Repubblica Italiana è costituita un'Associazione con la denominazione "Associazione Italiana Ospedalità Privata" - A.I.O.P.

Natura dell'Associazione

Art. 2 - L'Associazione è l'espressione unitaria delle Case di cura aderenti, che rappresenta nel loro complesso.

Essa non ha scopi di lucro.

Sede e Struttura

Art. 3 - L'Associazione ha la sua sede in Roma.

E' strutturata perifericamente in Sedi Regionali ed eventualmente Provinciali.

Durata

Art. 4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa si può sciogliere per i motivi di cui all'art. 2272 del C.C., in quanto applicabile.

Scopi

Art. 5 - L'Associazione tutela i diritti e le legittime aspettative delle Case di cura private, sviluppa la loro qualificazione, ne sostiene la collocazione e l'attività nell'ambito dell'organizzazione sanitaria nazionale.

In particolare:

- a) promuove e coordina le iniziative che giovino al potenziamento e alla valorizzazione della funzione sanitaria e sociale esplicata dall'ospedalità privata;
- b) persegue la diretta partecipazione, in Sede nazionale e periferica, all'elaborazione ed attuazione dei programmi e delle normative in materia sanitaria;
- c) effettua studi ed indagini intesi ad impostare e risolvere i problemi inerenti alla migliore struttura delle Case di cura private, anche in relazione al loro inserimento nell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- d) tratta i problemi concernenti i rapporti di lavoro del personale medico e non medico, con particolare riferimento alla specifica destinazione ed alle caratteristiche delle Case di cura private, e stipula i relativi contratti ed accordi nazionali, provvedendo altresì, in sede periferica, agli interventi necessari per garantire l'unità di indirizzo e di attuazione;
- e) favorisce la solidarietà e la collaborazione tra le Case di cura associate;
- f) assiste e tutela le singole Case di cura associate;
- g) costituisce e mantiene con enti, associazioni e comitati, anche a livello internazionale, ogni rapporto necessario od utile alla realizzazione degli scopi associativi;
- h) favorisce nei riguardi di altre strutture socio-sanitarie le adesioni utili ad aumentare la propria rappresentatività;
- i) comunica alle Case di cura associate ed illustra le leggi, i regolamenti, le circolari informative e quanto altro interessi le Case di cura private stesse.

Adesione all'Associazione

Art. 6 - Ciascuna Casa di cura, per associarsi, deve presentare alla Sede Nazionale, tramite la Sede Regionale territorialmente competente, una domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda - da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - deve indicare la denominazione e la sede della Casa di cura, il proprietario (persona fisica o giuridica), i relativi elementi di identificazione, il Direttore Sanitario, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio, il numero dei posti letto autorizzati, le specialità praticate e, ove esista, la fascia funzionale riconosciuta.

Qualora il proprietario della Casa di cura od il legale rappresentante dell'ente proprietario di essa intendano conferire ad altra persona l'incarico di rappresentare stabilmente nell'Associazione la Casa di cura e di assumere eventualmente cariche sociali, deve essere depositata allo scopo una procura conferita per atto notarile o per scrittura privata autenticata dal Notaio, contenente il mandato specifico in tal senso, senza pregiudizio per la rappresentanza per delega nelle Assemblee. L'iscrizione ha effetto dalla data del ricevimento della domanda.

Ove all'accoglimento di essa ostino particolari ragioni, il Presidente Nazionale ne dà comunicazione alla Casa di cura e, sentite le Sedi competenti per territorio, entro un mese dalla ricezione della domanda stessa convoca il Comitato Esecutivo che delibera entro i successivi trenta giorni.

Della decisione del Comitato Esecutivo il Presidente Nazionale dà comunicazione, entro venti giorni, alla Casa di cura, che può ricorrere, entro i successivi venti giorni, al Collegio dei Probiviri. Questo emana la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Diritti e doveri

Art. 7 - La Casa di cura associata è tenuta al pagamento della tassa di iscrizione, della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente Statuto.

Solo se resta in regola con il pagamento delle quote associative dovute, la Casa di cura associata ha diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali e periferiche e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e tutela previste fra gli scopi sociali.

La Casa di cura associata, oltre ad essere tenuta all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto, ha l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate o stipulate dagli organi dell'Associazione, non può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa né può stipulare contratti collettivi aziendali di lavoro - sia normativi che economici - in deroga o in contrasto con i contratti o gli accordi collettivi conclusi a livello nazionale.

Cessazione da Socio

Art. 8 - L'appartenenza all'Associazione ha termine:

- 1) per recesso, da esercitarsi entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- 2) per cessazione definitiva di attività della Casa di cura;
- 3) per espulsione determinata da inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

L'espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza, dal Comitato Esecutivo. Contro il provvedimento di espulsione - che deve essere motivato - la Casa di cura può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla notificazione pronunzia la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

La cessione della proprietà della Casa di cura - o la costituzione di diritti reali su di essa - non interrompe l'impegno associativo contratto dal cedente, impegno che si trasmette quindi di diritto al cessionario.

Organi centrali dell'Associazione

Art. 9 - Organi centrali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente Nazionale;
- 3) il Consiglio Nazionale;
- 4) il Comitato Esecutivo;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Art. 10 - L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Case di cura associate o dai loro delegati, come previsto all'art. 11.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente, entro il mese di maggio, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere/dovere di convocarla.

Il Presidente stesso può altresì convocare l'Assemblea, di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Deve inoltre, entro sette giorni, disporre la convocazione quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o da un numero di Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivi dell'Associazione. La richiesta di convocazione da parte di membri del Consiglio Nazionale o di Soci deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di inadempienza da parte del Presidente Nazionale, provvede, accertata la regolarità della richiesta, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

Esso deve contenere l'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa giornata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni, con avviso telegrafico.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, ha luogo di massima a Roma.

Voto e validità

Art. 11 - Nell'Assemblea ogni Casa di cura associata ha diritto ad un voto per ogni posto letto.

Può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, oppure da un non socio purchè munito di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e convalidata dal Presidente Regionale competente per territorio.

Il Socio non può avere più di cinque deleghe, il non Socio può avere soltanto una delega, come sopra convalidata.

L'Assemblea, in apertura di seduta, elegge una Commissione di verifica dei poteri composta da tre membri e, quindi, il Presidente ed il Segretario, nonché due scrutatori.

Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa previsione del presente Statuto o diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano approvate con la maggiorazione dei voti dei presenti e con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto sono valide solo se approvate almeno dalla metà più uno dei voti totali dell'Associazione. Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.

Poteri dell'Assemblea

Art. 12 - L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

In Sede Ordinaria

- 1) Determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
- 2) delibera sulla relazione annuale;
- 3) delibera sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, nonché sulla determinazione della quota annuale nazionale;
- 4) conferisce le cariche sociali secondo le disposizioni del presente Statuto;
- 5) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

In Sede Straordinaria

- 6) Delibera in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente Nazionale

Art. 13 - Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i Soci dall'Assemblea Generale.

Egli dura in carica tre anni, è rieleggibile e dopo la cessazione dalla carica fa parte di diritto, per un triennio, del Consiglio Nazionale.

Il Presidente ha le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione, e ne è responsabile. In particolare:

- 1) sovrintende all'attività degli organi associativi e la controlla;
 - 2) promuove e dirige l'attività dei servizi e degli uffici;
 - 3) presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo, distribuendo all'interno di quest'ultimo i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 17;
 - 4) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, di nominare procuratori per singoli atti.
- In caso di sua assenza od impedimento temporanei le sue funzioni vengono assunte collegialmente dal Comitato Esecutivo, che può delegarle totalmente o parzialmente, ad uno o più dei suoi componenti. Nei casi predetti la rappresentanza legale e la firma sociale sono attribuite dallo stesso Comitato Esecutivo ad uno dei suoi componenti.

In caso di vacanza della Presidenza, per qualsiasi ragione o causa, il Comitato Esecutivo o, in caso di inadempimento, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, indicano, entro trenta giorni, l'Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente. In via transitoria e fino alla deliberazione assembleare si applica il precedente comma del presente articolo.

Consiglio Nazionale e la sua composizione

Art. 14 - Il Consiglio Nazionale è costituito: dal Presidente Nazionale, dai Presidenti delle Sedi Regionali e dai Presidenti delle Sedi Provinciali di Trento e Bolzano, dai Vice Presidenti delle Sedi Regionali con almeno 2.000 posti letto associati, dai componenti designati - mediante deliberazione della propria Assemblea - da ciascuna Regione con almeno 4.000 posti letto associati in ragione di uno per ogni 1.500 posti letto oltre i primi 2.500, nonché dagli ex Presidenti Nazionali, a termini dell'art. 13, ed eventualmente da membri cooptati, a termini dell'art. 13, ed eventualmente da membri cooptati, tra i Soci, dallo stesso Consiglio Nazionale, fino ad un massimo di due.

Il Presidente Nazionale, i Presidenti ed i Vice Presidenti Regionali, i Presidenti delle Sedi Provinciali di Trento e di Bolzano fanno parte del Consiglio Nazionale fino a quando non cessino dalle rispettive cariche e non siano sostituiti dai nuovi eletti; gli altri membri restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Convocazione - Voto e validità

Art. 15 - Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti ovvero di almeno tre membri del Comitato Esecutivo. In ogni caso il Presidente Nazionale dovrà curare che si riunisca almeno una volta ogni bimestre. La convocazione avviene normalmente mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, il termine di cui al comma precedente può venire ridotto a tre giorni, provvedendosi - occorrendo - anche a mezzo fonogramma.

Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Per le Sedi Regionali rappresentate nel Consiglio Nazionale dal solo Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo e su sua delega, interviene il Vice-Presidente.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità si intende approvata la deliberazione cui ha aderito il Presidente Nazionale.

La deliberazione di cui al primo comma ultima parte dell'art. 14 va adottata con la maggioranza di tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale.

Poteri del Consiglio Nazionale

Art. 16 - Il Consiglio Nazionale:

1) elegge nel suo ambito l'Amministratore Tesoriere e cinque altri componenti del Comitato Esecutivo. Essi durano in carica tre anni - salvo che non decadano da Consiglieri Nazionali - e sono rieleggibili;

2) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea, perseguendo gli scopi sociali;

3) designa, tra i Soci, i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta od opportuna la presenza dell'Associazione stessa;

4) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente Nazionale, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea;

5) esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato Esecutivo, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;

6) indica i criteri di massima per il funzionamento delle Sedi periferiche, alla stregua delle loro dimensioni e caratteristiche, in modo che esse siano in grado di svolgere le loro funzioni;

7) rimette al Collegio dei Probiviri la determinazione di soluzioni relative a particolari questioni che potessero sorgere tra l'Associazione e i Soci.

8) approva o ratifica i contratti collettivi nazionali di lavoro o gli accordi stipulati a livello nazionale per il trattamento normativo ed economico del personale non medico nonché del personale medico, anche a rapporto libero-professionale.

Il Consiglio Nazionale nomina, nel suo seno, un segretario, il quale provvede alla redazione e alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che sono sottoscritti dallo stesso segretario e dal Presidente Nazionale.

Comitato Esecutivo

Art. 17 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente Nazionale dell'Associazione, che lo presiede, dall'Amministratore Tesoriere e da cinque membri. Tranne il Presidente Nazionale, tutti gli altri componenti del Comitato Esecutivo sono eletti dal Consiglio Nazionale a termini dell'art. 16 n. 1 del presente Statuto.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese e si potrà riunire, anche su richiesta di almeno due membri, tutte le volte che sia ritenuto necessario.

Il Comitato Esecutivo nomina, tra i suoi membri, un segretario, che è responsabile della redazione e tenuta dei verbali delle riunioni. Di tali verbali i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti possono prendere visione.

Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite relativamente al Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo:

- 1) realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni adottate, nella rispettiva competenza, dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Nazionale;
- 2) coordina l'opera dell'Amministratore Tesoriere per tutta la gestione economico/finanziaria, impartendo anche le direttive del caso e disponendo nel corso dell'anno, in caso di assoluta necessità ed urgenza, eventuali variazioni fra i diversi capitoli di spesa;
- 3) propone al Consiglio Nazionale l'importo della quota d'iscrizione, della quota associativa annuale, di eventuali contributi straordinari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale in uno al bilancio preventivo;
- 4) può costituire Commissioni consultive per lo studio e la disamina tecnica di problemi di particolare importanza in materia sanitaria, sindacale ed economica, e ne designa, tra i Soci, i componenti, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati;
- 5) vigila sul funzionamento delle Sedi periferiche;
- 6) assicura alle Sedi periferiche ed alle Case di cura associate l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale necessaria od utile per lo svolgimento della loro attività;
- 7) autorizza il Presidente Nazionale ad agire o resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori;
- 8) adotta con provvedimento motivato, contestato l'addebito e sentito l'interessato che ne faccia richiesta, le sanzioni dell'ammonizione o della censura - entrambe con diffida a rimuovere le contestate inadempienze - e, nei casi più gravi, dell'espulsione a termini dell'art. 8 n. 3. I provvedimenti predetti sono ricorribili al Collegio dei Probiviri secondo le disposizioni dell'ultima parte del citato art. 8.

Per l'espletamento di tali funzioni il Presidente Nazionale, ferma rimanendo la responsabilità collegiale del Comitato Esecutivo, assegna ai componenti di esso la direzione di specifici settori di attività associativa, identificati per materie, e così esemplificativamente: Rapporti con il Ministero della Sanità, i Partiti politici - Ufficio Studi - Pubbliche Relazioni internazionali - Rapporti con le Associazioni di categoria - Problemi tributari e legali - Organizzazione della Sede Nazionale e collegamento con le Sedi Regionali e con le Sedi Regionali tra loro - Stampa e pubbliche relazioni - Rapporti di lavoro e sindacali.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 18 - L'Assemblea nomina tra i Soci tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal più anziano di età.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, la presentazione all'Assemblea di una relazione sui bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve comunque riunirsi almeno una volta ogni trimestre per l'esame dei registri contabili e per le verifiche di sua competenza.

Per ogni riunione deve essere redatto, a cura del Presidente del Collegio, il relativo verbale.

I componenti del Collegio partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Collegio dei Proviviri

Art. 19 - L'Assemblea nomina, anche tra i non Soci, il Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proviviri è presieduto dal più anziano di età.

Esso giudica su tutte le controversie che potessero sorgere all'interno dell'Associazione e negli altri casi previsti dal presente Statuto.

Il Collegio pronunzia la propria decisione senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile.

L'appartenenza al Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni effetto.

Natura delle cariche sociali

Art. 20 - Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, alle cariche sociali possono accedere soltanto i proprietari ed i legali rappresentanti delle Case di cura associate ovvero coloro che, ai sensi dell'art. 6, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente nell'ambito dell'Associazione. Coloro che ricoprono cariche sociali rappresentano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'intera Associazione e non possono rivestire cariche in altre Associazioni di categoria che si occupano di ospedalità privata in conflitto con l'Associazione stessa.

Le cariche sono gratuite. Il Consiglio Nazionale può però deliberare annualmente la corresponsione di eventuali indennità di carica.

E' dovuto in ogni caso il rimborso delle spese da parte della Sede Nazionale, escluse quelle dei membri che nel Consiglio Nazionale rappresentano le Sedi periferiche - Presidenti Regionali, Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Vice-Presidenti Regionali, componenti designati dalle Regioni - spese che sono, invece, a carico delle rispettive Sedi periferiche.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

Ciascun organo associativo competente a conferire le cariche sociali ha la facoltà di revocarle.

Votazioni per le cariche sociali

Art. 21 - Le votazioni per il conferimento delle cariche sociali o per la revoca si effettuano a scrutinio segreto.

Fondi dell'Associazione

Art. 22 - I fondi dell'Associazione sono costituiti dalle quote e dai contributi versati dalle Case di cura e dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali.

Bilanci

Art. 23 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo, su proposta dell'Amministratore Tesoriere, il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e, successivamente, dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione dell'Amministratore Tesoriere ed i documenti giustificativi, almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterne e devono essere depositati presso la Sede Nazionale almeno quindici giorni prima di tale data.

Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di prenderne visione. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere inoltre inviati in copia alle Sedi Regionali e alle Sedi Provinciali di Trento e Bolzano, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Quote sociali

Art. 24 - La quota sociale è nazionale ed annuale.

Essa è fissata dall'Assemblea Nazionale con riferimento al numero dei posti-letto autorizzati con provvedimento amministrativo ai sensi di legge.

La quota viene riscossa dalla Sede Regionale o da quella delle Province autonome di Trento e Bolzano competente per territorio la quale provvede ad inviarla immediatamente alla Sede Nazionale, previa deduzione della percentuale di spettanza della Sede periferica stessa.

Entro il 28 febbraio deve essere versato dalle singole Case di cura un acconto pari al 50% della quota fissata per l'anno precedente. Il saldo a conguaglio deve essere versato il 31 luglio. La morosità nel versamento della quota sociale - sia d'acconto che a conguaglio - comporta, oltre a quanto previsto in altre specifiche disposizioni del presente Statuto, l'addebito degli interessi di mora e delle eventuali penalità annualmente deliberate dall'Assemblea.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Nazionale, determina annualmente la percentuale della quota di spettanza delle Sedi Regionali e di quelle delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sedi periferiche, loro autonomia e natura

Art. 25 - Le Sedi periferiche sono regionali e provinciali.

La Sede Regionale è costituita in ogni Regione, la Sede Provinciale costituita nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è assimilata alle Sedi Regionali, in ogni altra Provincia in cui vi sia almeno una Casa di cura associata.

Tutte le Sedi periferiche dispongono di autonomia organizzativa e funzionale ed hanno competenza nelle questioni di livello locale, nei limiti del presente Statuto e nell'interesse generale della categoria.

In particolare assicurano il collegamento e la collaborazione con i competenti organi delle regioni, dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali.

Le Sedi periferiche non hanno competenza in materia di contratti od accordi collettivi, sia normativi che economici, per il personale dipendente.

Le obbligazioni assunte dalle Sedi periferiche non impegnano in nessun caso la Sede Nazionale.

Le spese di ciascuna Sede periferica non possono superare l'entità del fondo annualmente disponibile a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente, salvo che l'assemblea territorialmente competente abbia preventivamente determinato i mezzi di finanziamento per l'eccedenza; in questo caso la Sede periferica deve comunicare alla Presidenza Nazionale l'entità di essi e le motivazioni della deliberazione.

Organi delle Sedi Regionali

Art. 26 - Gli organi delle Sedi Regionali sono:

- 1) l'Assemblea Regionale dei Soci;
- 2) il Presidente Regionale;
- 3) Il Consiglio Regionale.

Le cariche in Sede Regionale hanno la durata di un triennio.

Assemblea Regionale e delle Province Autonome

Art. 27 - L'Assemblea Regionale è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Case di cura associate della Regione ovvero, in loro sostituzione, da coloro che, ai sensi dell'art. 6, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente nell'ambito dell'Associazione.

Nell'Assemblea Regionale ogni Casa di cura ha diritto ad un voto per ogni posto letto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Regionale ovvero su richiesta di un numero di Soci che rappresenti almeno un decimo dei voti. Deve essere comunque convocata almeno una volta l'anno.

Il Presidente Regionale

Art. 28 - Il Presidente Regionale è eletto tra i Soci dell'Assemblea Regionale.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Così pure, ove l'Assemblea Regionale ritenga di nominarlo, il Vice Presidente.

Il Presidente Regionale ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività della Sede Regionale e dei suoi uffici, presiede il Consiglio Regionale, ove esista, il Comitato Esecutivo Regionale, rappresenta la predetta Sede Regionale di fronte ai terzi e in giudizio e, per quanto di competenza, ha la firma sociale, con facoltà di delega secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale.

Consiglio Regionale o della Provincia Autonoma

Art. 29 - Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e, ove nominato, dal Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, dai Presidenti Provinciali della regione e, ove l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, da altri componenti liberamente eletti.

Il Consiglio Regionale:

- a) delibera di costituire, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Esecutivo Regionale, ne determina le competenze ed i poteri e ne designa i componenti;
- b) attua la politica associativa, nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea Regionale perseguendo gli scopi sociali e nei limiti del presente Statuto;
- c) assegna ai componenti del Consiglio stesso, in funzione della loro specifica competenza, le attribuzioni necessarie per affiancare il Presidente Regionale nella trattazione delle varie questioni di pertinenza dell'Associazione;
- d) nomina i propri rappresentanti negli enti ed istituzioni con competenza regionale, provinciale e comunale, in cui sia necessaria la rappresentanza dell'Associazione;
- e) assiste e tutela le Case di cura associate nella trattazione delle eventuali controversie individuali e collettive di lavoro onde addivenire, nelle competenti sedi, alla loro definizione, facendo eventualmente intervenire un rappresentante della Sede Nazionale;
- f) costituisce speciali commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento dei problemi che interessano l'attività delle Case di cura associate;
- g) redige i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale e da trasmettere, subito dopo tale approvazione, alla Sede Nazionale;
- h) assicura alle Case di cura associate, di concerto con la Sede Nazionale, l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale per lo svolgimento della loro attività;
- i) determina la data ed il luogo della convocazione dell'Assemblea Regionale, predisponendo l'ordine del giorno; l'Assemblea Regionale va riunita, almeno una volta l'anno, in sede ordinaria, entro il 30 aprile,
- l) attua le deliberazioni dell'Assemblea Regionale, coordina e controlla l'attività dei servizi e degli Uffici della Sede Regionale.

Il Consiglio Regionale nomina un Tesoriere ed un Segretario.

Quest'ultimo provvede alla redazione e tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che dovranno essere sottoscritti da esso Segretario e dal Presidente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, tutte le volte che lo si ritenga necessario e comunque almeno sei volte l'anno.

Sedi Provinciali

Art. 30 - La Sede Provinciale ha il compito di perseguire, nell'ambito locale, gli scopi previsti dal presente Statuto e di prestare ogni possibile assistenza e consulenza, d'intesa con la Sede Regionale, alle Case di cura associate.

Essa comunica alla Sede Regionale ed alla Sede Nazionale tutte le notizie relative ai problemi che possano presentare riflessi di carattere generale ed ogni altra informazione richiesta od utile, nei limiti della competenza territoriale.

Il Presidente Provinciale presenta al Presidente Regionale la nota delle eventuali spese necessarie per l'assolvimento delle proprie funzioni, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio regionale e dell'eventuale inserimento di esse nel conto di previsione regionale.

Organi delle Sedi Regionali

Art. 31 - Gli organi delle Sedi Provinciali sono:

- 1) l'Assemblea delle Case di cura associate;
- 2) Il Presidente, eletto dall'Assemblea;
- 3) il Comitato Direttivo (obbligatorio nelle Province con almeno 10 Case di cura associate) costituito da almeno due membri, eletti dall'Assemblea di cui al punto 1), oltre il Presidente. Le cariche hanno la durata di un triennio.

Assemblea Provinciale

Art. 32 - L'Assemblea Provinciale è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Case di cura associate ovvero, in loro sostituzione, da coloro che, ai sensi dell'art. 6, sono stati incaricati di rappresentarle stabilmente nell'ambito dell'Associazione.

Nell'Assemblea ogni Casa di cura associata ha diritto ad un voto per ogni posto letto.

L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato Direttivo - ove esista - ovvero su richiesta di un numero di Soci che rappresenti almeno un decimo dei voti.

L'Assemblea Provinciale deve essere convocata almeno una volta l'anno, previa intesa con il Presidente Regionale, affinché questi o un suo rappresentante partecipi alla riunione.

Norme comuni per le Sedi periferiche

Art. 33 - Le norme stabilite nel presente Statuto per quanto concerne la costituzione ed il funzionamento degli organi centrali dell'Associazione valgono anche - per analogia ed in quanto applicabili - per la costituzione e per il funzionamento di quelli delle Sedi periferiche.

Le Sedi periferiche non hanno competenza in materia di stipulazione di contratti od accordi collettivi di lavoro.

Commissario straordinario

Art. 34 - Qualora il Comitato Esecutivo, disposte ed effettuate rigorose indagini per verificarne l'effettiva sussistenza, l'entità, la natura e le cause, accerti gravi violazioni, da parte di una Sede periferica, delle disposizioni del presente Statuto o delle regole fondamentali di condotta, tali da pregiudicare seriamente la dignità dell'Associazione o gli interessi delle Associate, ne riferisce d'urgenza al Consiglio Nazionale. Questo, valutata la relazione e le proposte conseguenti del Comitato Esecutivo e sentiti gli interessati, può deliberare la sospensione dell'attività o la revoca degli organi associativi elettivi, nominando un Commissario straordinario che sostituisce, per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi, gli organi sospesi o revocati.

Il Commissario cura l'ordinaria amministrazione, adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le accertate inadempienze e, nel caso di revoca degli organi associativi, indice nel più breve tempo possibile nuove elezioni.

Liquidazione

Art. 35 - Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare:

- 1) lo scioglimento dell'Associazione;
- 2) la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- 3) l'esame e l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione;
- 4) la destinazione dell'eventuale attivo patrimoniale netto, che residuasse dalla liquidazione.